

# COMPENDIO

DELLA

## REGOLA E DEGLI STATUTI

DEL TERZ' ORDINE SECOLARE

DEL

### N. P. S. FRANCESCO

CON UN PICCOLO RITUALE



ROMA

TIPOGRAFIA MONALDI E C.

—  
1882

R

4  
—

# COMPENDIO

DELLA

REGOLA E DEGLI STATUTI

DEL TERZ' ORDINE SECOLARE

DEL

N. P. S. FRANCESCO

CON UN PICCOLO RITUALE



ROMA

TIPOGRAFIA MONALDI E C.

—  
1882



te  
di  
bl  
u  
e  
ri  
S  
s  
q  
d  
d  
l  
P  
z  
P  
n  
c



## PREFAZIONE IMPORTANTE

Mentre si sta preparando un autentico Manuale del Terzo Ordine, di s. Francesco, pare opportuno pubblicare un piccolo compendio che dia una chiara e precisa idea dello spirito e della Regola del medesimo per corrispondere così ai desideri di Sua Santità che vuole propagata questa santa Istituzione. Abbiamo posto in questo libretto lo Statuto, o Regola del Terz'Ordine desunta dalla Bolla di Nicolò III, e dagli Statuti di Paolo III; verrà di poi un Catalogo delle più certe Indulgenze concesse ai terziarii, ed in fine un piccolo Rituale per la vestizione, professione, e benedizione papale, nonchè per la benedizione coll' Indulgenza plenaria.

Notino i fedeli che la facoltà di aggregare al Terz'Ordine spetta esclusivamente ai Superiori del Primo Ordine Franciscano, e del Terz'Ordine Regolare; cioè al Generale, ai Provinciali, ed a tutti quelli che ne hanno la *delegazione* dai medesimi; e ciò rispettivamente nei luoghi soggetti alla loro giurisdizione. Quando il Generale, o Provinciale col suo Definitorio ometta di eleggere o deputare per qualche Convento il rispettivo *Direttore* o *Delegato* pel Terz'Ordine, allora tale officio resta devoluto al Superiore locale.

Sotto il nome di Primo Ordine Franciscano vengono a) Gli *Osservanti*, *Riformati*, *Recolletti*, ed *Alcantarini* soggetti al Ministro Generale di tutto l'Ordine dei Minori. b) I Conventuali. c) I Cappuccini.

Dove non sono Conventi del Primo Ordine, o del Terz'Ordine Regolare, i Sacerdoti che desiderano avere la delegazione per il Terz'Ordine si rivolgano per le opportune facoltà al Provinciale, entro i limiti

della cui Provincia si trovano; e nei luoghi ove non sienvi Francescani, si rivolgano al Rmo Generale in Roma. Si avverta però che ai Vescovi che la dimandino si concede anche la facoltà di suddelegare; come appare dalla Patente che ora si dà ai medesimi (1).

(1) *Rmo Dno Dno, ... P. Minister generalis potestatem facit quatenus, intra limites suae Dioeceseos, iis exceptis locis in quibus existunt Ordinis Nostri domus cuiuscumque Familiae, sive Observantium aut Reformatorum Recollectorum aut Alcantarinorum, sive Conventualium, sive Cappuccinorum, Christifideles per se, vel per alios sacerdotes praesertim parochos, quoad respectivam dumtaxat paroeciam, ad habitum et ad professionem Tertii Ordinis S. P. N. Francisci admittere, admissisque benedictiones cum indulgentia plenaria statis diebus impertiri legitime possit et valeat. Praeterea, ut praefatos Tertiarios, sicubi eorum numerus sufficienter excreverit, in Congregationes coadunare valeat, et unicuique Congregationi ipsum Parochum loci, seu alium Sacerdotem sibi benevisum, qua Directorem praeficere, cui facultates opportunas ex nunc conferre intendimus.*

Placeat tamen eidem .... nomina singulorum Directorum Congregat. Tertii Ordinis ad

proximiorum P. Ministrum Provinciale Ordinis nostri, ut supra, quotannis transmittere, et cuilibet praedictorum Directorum iniungere, ut, ad mentem Constitutionum Apostolicarum, de erecta Congregatione, deque eius statu ac membrorum numero, eundem P. Ministrum Provinciale certiore faciat, cum eoque ea quae ad maiorem Tertiariarum utilitatem conducere possunt communicet.

---

Or-  
mit-  
rum  
um  
de-  
um-  
rem  
er-  
om-

# PARTE I.

—

## REGOLA DEL TERZ'ORDINE DEL P. S. FRANCESCO

DESUNTA

DALLA BOLLA DI NICOLÒ IV.  
E DAGLI STATUTI DI PAOLO III.

~~~~~

### I

CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL TERZO  
ORDINE SONO

1. Piena assoluta ed integra fede cattolica immune da ogni sospetto di eresia: piena assoluta ed integra obbedienza alla Chiesa Romana e alla S. Sede.

2. Onestà della vita, restituzione integra di qualunque sostanza indebitamente ritenuta, o male acquistata.

3. Piena e cordiale pace col prossimo, escluso qualunque rancore avversione o inimicizia.

4. L'età di sedici anni almeno per ambedue i sessi, il consenso dei genitori fino alla maggior età, e sempre del marito per le donne coniugate.

Il giudizio sull'ammissione e le condizioni da imporsi per l'adempimento di quanto precede è devoluto esclusivamente al Visitatore.

## II

### I TERZIARI DEBONO

1. Portare sotto le vesti uno scapolare cinto da una cordicella, ed il loro abito esteriore deve essere assolutamente modesto, alieno da ogni vanità e da ogni ornamento non richiesto dalla condizione sociale.

2. Astenersi assolutamente dall'intervenire a qualunque sorta di spettacolo, di teatro, conversazioni, balli o simili, nei quali sia offesa la morale e la decenza propria del Cristiano — potendo però intervenire a quelle riunioni, rappresentanze teatrali, e di-

vertimenti che siano veramente dritti soltanto ad onesto sollazzo e a ricreamento dell'animo, escluso ogni pericolo ed occasione prossima di peccato.

3. Osservare, qualora la loro salute lo permetta e nei limiti da assegnarsi a ciascuno dal Direttore e salve le eccezioni di che in appresso, le seguenti mortificazioni (1).

1. Astinenza dalle carni tutti i Mercoledì.

2. Digiunare tutti i Venerdì dell'anno, e tutti i giorni dalla prima Domenica dell'Avvento a Natale, e anticipare il principio del digiuno quaresimale al Lunedì avanti la quinquagesima.

3. Sono dispensati di diritto da queste mortificazioni, ma debbono osservare colla più scrupolosa esat-

(1) Originariamente i Terziari dovevano astenersi dalle carni anche in tutti i Lunedì e cominciare i digiuni dell'Avvento a S. Martino, dal che dispensò Clemente VII; e digiunare tutti i mercoledì da Ognissanti a Pasqua, dal che dispensò Paolo III.

tezza i precetti della Chiesa e sempre la maggior temperanza nel vitto, gl'infermi, gl'indisposti, i miserabili, i fanciulli, i viaggiatori, coloro che sono soggetti a gravi occupazioni e fatiche, etutti coloro che vivono sotto l'altrui obbedienza, o seggono all'altrui mensa.

4. Accostarsi con frequenza alla s. Confessione e Comunione, e più particolarmente per Natale, Pasqua e Pentecoste: in tutte le feste del Signore e della Madonna, e in quelle dei Santi Patroni, a giudizio del Direttore.

5. Astenersi dal recare indosso armi offensive quando non sia per dovere di stato, o col debito permesso delle Autorità civili, e sempre per uno scopo retto, non impugnando giammai effettivamente l'arme che per difesa della Chiesa e della Patria.

6. Recitare le preghiere prescritte, che sono, per gli Ecclesiastici, la recita del divino Uffizio, cui sono tenuti, aggiungendo la commemorazione di S. Francesco a mattutino e a vespro.



Per tutti gli altri indistintamente, o la recita dell' Uffizio divino come sopra, o di quello piccolo della B. V. o di 12 Pater in luogo del Mattutino e di 7 per ciascuna delle altre ore, aggiungendo il Credo e il Miserere a Prima e a Compieta.

Il Direttore però ha facoltà di limitare, e commutare in altra opera queste preghiere (1).

### III

È RACCOMANDATO VIVAMENTE AI TERZIARI.

1. Di tenere il massimo ordine nelle cose loro, e di disporne per testa-

(2) È qui luogo da osservare come nelle condizioni presenti della Società civile e cristiana i bisogni nuovi recando la necessità di opere nuove di zelo e di pietà e di carità, la partecipazione a quest'opere può essere non solo ammessa ma raccomandata dai Direttori del Terz'Ordine come congrua commutazione alle penitenze digiuni e lunghe preghiere, che a moltissimi riescirebbero ora più impossibili che malagevoli.

mento sollecitamente, per rimuovere ogni occasione di disturbi alle loro famiglie e perpetuarvi l'ordine.

2. Di conservare la più perfetta pace fra loro, rimettendosi sempre in ogni caso di dissapore e discordia al giudizio e consiglio del Direttore.

3. Di ricorrere sempre per le vie legittime e legali ogni qualvolta sia lor recata offesa, esclusa qualunque rappresaglia o spirito di vendetta

4. Di astenersi sotto qualunque forma da giuramenti, eccettuati i casi nei quali sono prescritti dalle leggi, e da qualunque invocazione in testimonio del nome SS. di Dio, senza competente causa.

#### IV

Ogni mese sarà tenuta una congregazione o conferenza dei Terziari sotto la presidenza del Direttore in un giorno festivo da destinarsi: ed in questo, dopo ascoltata la S. Messa e dette le preci, e fatta qualche elemosina per la chiesa, per suffragi

ai defunti, o per i fratelli e sorelle poveri, i Terziari riceveranno dalla parola del Direttore, o da un Sacerdote da lui autorizzato, opportuni avvertimenti per l'incremento dello spirito di fede e di carità.

V

In caso di malattia e di morte dei Terziari, dovranno i fratelli, secondo l'ordine da stabilirsi dai Ministri, visitare l'infermo, raccomandandolo sempre nelle loro preghiere nella malattia; e dopo la morte, applicando per suffragio, se Sacerdoti, e se possono, una messa, e se laici, entro otto giorni la recita di 50 Pater, o altre preci da stabilirsi dal Direttore. Sarà poi recitato l'Uffizio dei defunti con intervento di tutti i terziari per esso defunto; ed ogni anno saranno fatte celebrare da ciascun fratello, se loro sia consentito dalla propria condizione, tre messe per tutti i fratelli vivi e defunti, o reciteranno altre preci da destinarsi dal Direttore.

## VI

Al regolare andamento delle singole Congregazioni sono preposti:

Il Direttore o Visitatore, membri del I° Ordine, o altro Sacerdote eletto dal Provinciale competente: e fra i laici, il Ministro, il Segretario, i Discreti o Consiglieri da sei a otto, il Sindaco, il Sagrestano, l'Infermiere maggiore: eletti tutti a tali uffici nelle forme determinate dal Regolamento o direttorio.

## VII

Il Direttore o Visitatore ha diritto e dovere di sorvegliare ed esaminare che la regola sia da ciascuno de' fratelli bene e fedelmente osservata, imponendo quelle penitenze che crederà più opportune nei casi di trasgressione, e pronunziando nei casi più gravi la radiazione, sentito il consiglio degli ufficiali sopra nominati, previe però opportune ammonizioni da ripetersi sino a tre volte.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

È in facoltà dei Visitatori e direttori di commutare, dispensare in ogni e qualunque parte dalle osservanze degli obblighi imposti da questa regola e che non siano già doveri inerenti alla professione della vita cristiana.

Nessuna omissione, difetto, o inosservanza delle prescrizioni suddette, costituisce materia di colpa in qualunque grado neppure veniale, e non è che un infrazione esteriore alle regole, alla quale può ripararsi pienamente con la soddisfazione della penitenza imposta dal Direttore; non incorrendosi altro danno, che quello della privazione dei favori spirituali annessi dalla S. Sede all'osservanza delle pratiche suddette.

---

DI

E

*Pat*

Co  
pra  
sin  
ch  
sta  
dis  
zio

lan  
all  
se  
mi  
Pa

REGOLAMENTO O DIRETTORIO  
DEL TERZ' ORDINE

CONFORME AL BREVE

DI INNOCENZO XI

E ALLA BOLLA DI BENEDETTO XIII

*Paterna Sedis Apostolicae Providentia* (1).



L'ordinato procedimento delle Congregazioni del Terz'Ordine è soprattutto assicurato dallo spirito di sincera obbedienza ed abnegazione, che deve animarne i membri, bastando quindi alcune sommarissime disposizioni per istabilire le attribuzioni degli uffici, ed il modo delle ele-

(1) Le norme stabilite con questo regolamento si riferiscono più specialmente alle Congregazioni di uomini, e possono essere applicabili a quelle delle donne nella misura che sembrerà più opportuna ai RR. Padri Visitatori.

zioni, lasciando ogni altra disposizione di regolamento al savio giudizio dei Visitatori e dei Consigli o Discretorii, nei quali formasi così un tesoro di buone ed adattate consuetudini.

§ 1.

*Del Visitatore.*

Il Visitatore o Direttore è l'anima della congregazione del Terz'Ordine, la quale riconosce in lui il Padre, il Maestro, il rappresentante dell'Autorità dell'Ordine.

Ad esso dunque rimane commessa la piena direzione della Congregazione, e quindi lo esame dei candidati e la loro definitiva ammissione alla vestizione e alla professione, la vigilanza sull'osservanza delle regole e la loro spiegazione, il compimento di ogni vertenza, e la deliberazione finale sopra qualunque argomento, anche se deferito da essi all'esame del Consiglio o Discretorio.



§ 2.

*Del Consiglio o Discretorio.*

Il Consiglio o Discretorio si compone del Ministro, di sei od otto Discreti cioè consiglieri, e inoltre del Segretario, del Sindaco, del Sagrestano, e dell'Infermiere maggiore.

Esso è presieduto dal Ministro, o in sua vece da un Discreto, determinato per elezione o per anzianità, sempre però sotto la direzione del Visitatore.

Esso si aduna a periodi da determinarsi, per regola almeno ogni mese.

Esso cura, insieme col Visitatore, il buon andamento della Congregazione, emette il suo voto sulle ammissioni e radiazioni dei fratelli, delibera sulle erogazioni delle elemosine raccolte.

§ 3.

*Del Ministro.*

Il ministro ha la rappresentanza della Congregazione, presiede le adunanze di Consiglio, dee invigilare sulla condotta dei Fratelli per riferirne al Visitatore, procurando con ogni studio di mantenere e ravvivare lo spirito di pietà, di esemplarità e di annegazione, nell'unità e nella pace fraterna.

§ 4.

*Dei Discreti o Consiglieri.*

I Discreti o Consiglieri, che possono essere in minore o maggior numero secondo la importanza della Congregazione, ma che sarà opportuno siano sempre non più di otto, debbono coadiuvare l'opera del Ministro col consiglio e con il compimento di quegli uffici, che dal Visitatore o dal Ministro saranno loro affidati.

§ 5.

*Del Segretario.*

Il Segretario dovrà tenere esattamente i ruoli dei candidati, dei fratelli vestiti, e di quelli professi, spedire gl'intimi, fare i verbali delle adunanze, e invigilare sulla osservanza del regolamento.

§ 6.

*Del Sindaco.*

Il Sindaco o Cassiere raccoglierà, conserverà ed erogherà le elemosine in quei modi che saranno deliberati dal Consiglio; rendendo conto in particolare, ed in ogni tempo, del suo operato al Ministro o suo delegato.

§ 7.

*Del Sagrestano.*

Il Sagrestano avrà la cura di tutto ciò che si riferisce a predisporre le sacre funzioni, curando che

tutto riesca con ordine e decoro secondo le disposizioni del Visitatore e del Consiglio. Egli potrà eleggersi, colla approvazione del Visitatore, degli aiuti, i quali però non siederanno in Consiglio.

§ 8.

*Dell' Infermiere maggiore.*

L'Infermiere maggiore dovrà tenersi informato continuamente se alcuno de' Fratelli cada malato, e in questo caso prevenirne il Visitatore e il Ministro perchè possano visitarlo; e quindi organizzerà, quando sia conveniente e gradita dalla famiglia dell'infermo, anche una periodica visita di fratelli. Esso pure potrà avere degli aiuti, eleggendoseli coll'approvazione del Visitatore come sopra.

§ 9.

*Delle Elezioni.*

Tutti gli ufficiali stanno in carica per tre anni, rinnovandosi una

terza  
elezi  
guer  
I  
Con  
stab  
ele  
son  
con

un  
so

in

st  
n

s  
t  
C

terza parte per ciascun anno; e nelle elezioni si tiene il procedimento seguente.

Il Padre Visitatore insieme al Consiglio, un mese innanzi all'epoca stabilita per l'elezioni, compila un elenco dei nomi di fratelli che possono presentarsi convenientemente come candidati.

Durante questo mese si adunano una o più volte gli elettori i quali sono :

1. tutti i membri del Consiglio in carica ;

2. tutti i fratelli che hanno sostenuto in passato l'ufficio di Ministro ;

3. e quegli altri fratelli che per speciali loro meriti siano dal Visitatore designati a far parte di questo Corpo elettorale.

Nelle adunanze suddette si fanno considerazioni e votazioni preliminari per illuminare sempre più gli elettori nella scelta.

Al termine del mese ha luogo la adunanza delle elezioni definitive,

nella quale si procede alla nomina del Ministro per suffragio segreto emesso sopra tre nomi in tre urne separate, riscontrandone quindi contemporaneamente il risultato, e proclamando l'eletto.

Quindi si procede per schede segrete alla elezione degli altri uffici; e dipoi, se occorre, al voto per ballottazione.

§ 10.

*Dell' adunanza annua per l'assunzione degli uffici e pel rendiconto.*

Ogni anno ha luogo una riunione solenne per rendere ed assumere gli uffici, e per il rendiconto colle norme seguenti:

1. Preghiere.
2. Discorso del Visitatore specialmente diretto agli ufficiali che escono e che entrano in ufficio; sui loro doveri.
3. Lettura del Verbale dell' elezione dei nuovi ufficiali.

4. Gli ufficiali che escono di carica, lasciano il loro posto, e si prostrano all'altare, e i nuovi eletti vanno ad occupare il seggio.

5. Il *Te Deum*.

6. Il Segretario dell'anno precedente legge il rapporto morale ed economico dell'anno medesimo, ed i nomi de' nuovi fratelli ammessi, e di quelli defunti.

7. Disteso nel centro della Cappella un tappeto nero, ed accesi quattro lumi attorno al medesimo, si fa l'assoluzione ed esequie con un responso dell'Ufficio de' morti.

8. Si fa la colletta, e si scioglie l'adunanza.

## PARTE II.

### INDULGENZE CONCESSE AI TERZIARII

A. Le Indulgenze concesse *direttamente*, ed *immediatamente* ai Terziarii da Benedetto XIV colla sua Costituzione *Ad Romanum Pontificem* dei 15 Marzo 1751 sono le seguenti:

1. *Indulgenza plenaria* nel giorno della *Vestizione* premessa la confessione e Comunione Sacramentale.

2. *Indulgenza plenaria* nella festa del P. S. Francesco, di S. Chiara, della Dedicazione di S. Maria degli Angeli il 2 di Agosto; ed in quella del Santo Titolare della propria Chiesa, Oratorio, o Cappella, confessati e comunicati; visitando la Chiesa, Oratorio, o Cappella predetta ed ivi pregando per la pace tra Principi Cristiani, l'estirpazione dell'eresia, e l'esaltazione di S. Chiesa.

3. *Indulgenza plenaria in articulo mortis*, purchè pentiti, confessati, e comunicati, o non potendo questo, invocando, contriti almeno il Ss. Nome di *Gesù*, con la *bocca*, oppure impediti, col *cuore*.

4. *Indulgenze stazionali*, visitando nei giorni segnati dal Messale Romano, la propria Chiesa, Oratorio, o Cappella, come se visitassero le Chiese stesse di Roma, purchè ivi preghino come sopra.



5. *Indulgenza di 7 anni, ed altrettante quarantene* nel giorno delle Ss. Stimate del P. S. Francesco, di S. Luigi re di Francia, delle due Ss. Elisabette di Portogallo, e di Ungheria, di S. Margherita da Cortona, ed in altre *12 Domeniche, o Ferie* fra l'anno da eleggere dipendentemente dal proprio Superiore, purchè visitino la Chiesa ec., e preghino ec. come sopra.

6. *Indulgenza di 100 giorni* per ogni volta, intervenendo a Congregazione, assistendo divoti, nella Chiesa, Oratorio o Cappella, a Messe ed Officii; albergando poveri; pacificando nemici; seguendo Processioni devote; ammaestrando ignoranti; recitando *5 Pater Ave* pei bisogni di S. Chiesa, oppure per i Defunti del Terz'Ordine; seguendo Gesù Sacramentato agli *Infermi* o se impediti, dicendo un *Pater Ave* ecc.

B. Altre Indulgenze vennero *direttamente* concesse da Pio VII a tutti i Terziarii delle Provincie Cismondane sotto la direzione dei Mi-

nori Osservanti o Riformati (che, per la comunicazione dei privilegi, si estendono poi a tutti) con Rescritto dei 21 Aprile 1823, cioè

1. *Indulgenza Plenaria* nel giorno della *Professione*, confessati e comunicati.

3. *Indulgenze delle Basiliche di Roma, e di Gerusalemme*, qualora recitino davanti il Ss. Sacramento *6 Pater Ave e Gloria*, applicando particolarmente il sesto secondo la intenzione del Pontefice concedente.

4. *Privilegio* di ricevere quattro volte l'anno l'Assoluzione coll'*Indulgenza Plenaria* (1).

C. Il Sommo Pontefice Pio IX di santa memoria con suo Rescritto dei 14 Aprile 1856 diretto al Rmo P. Venanzio da Celano Ministro Generale dei Minori, ha richiamato in vigore tutte le antiche Indulgenze, e spe-

(1) S. S. Leone XIII col Breve *Quo universi* 7 luglio 1882 fissò a due all'anno il numero delle Benedizioni Papali, e chiama le Assoluzioni Generali col nome di *Benedizione coll'Indulgenza plenaria*.

cialmente quelle che annoverò e confermò Benedetto XIII colle due Bolle *Paterna Sedis*, e *Singularis devotio*; e perciò i Terziarii possono lucrare tutte le *Indulgenze*, *Privilegi* e *Comunicazioni* del Primo Ordine Franceseano, degli Ordini Mendicanti, non che delle Arciconfraternite dei Cordigieri, e del Gonfalone di Roma.

Un più preciso ed esatto Catalogo delle Indulgenze, che possono lucrarsi dai Terziarii, sarà pubblicato a suo tempo nel *Manuale*: per ora basti sapere che sono assai numerose, e quindi ogni ascritto al Terz'Ordine abbia cura di formare ogni giorno l'intenzione di guadagnare tutte le Indulgenze che gli sono concesse.

## PARTE III.

### PICCOLO RITUALE

#### I.

#### Modo da tenersi nel vestire i Fratelli e Sorelle del Terz'Ordine

*Il Commissario, o altro delegato, con cotta e stola, dirà come segue: (1)*

Y. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

R). Qui fecit coelum, et terram.

Y. Sit nomen Domini benedictum.

R). Ex hoc nunc, et usque in saeculum.

Y. Domine, exaudi orationem meam.

R). Et clamor meus ad te veniat.

Y. Dominus vobiscum.

R). Et cum spiritu tuo.

(1) Questi versetti coll' *Oremus* che segue si dicono solamente quando la vestizione si fa pubblicamente nell'adunanza della Congregazione, non quando si fa privatamente. In tal caso, si può cominciare col *Veni Sancte Spiritus*, o col *Veni Creator*, omettendolo più sotto.

OREMUS

Omnipotens sempiterne Deus, qui propter tuam maximam bonitatem, et per mortem unigeniti Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum labentem misericorditer restaurare dignatus es, ut nos a morte perpetua liberares, et ad gaudia perduceres Paradisi: respice clementer, quæsumus, pietatis oculo præsentem humilem et devotam familiam tuam, hic hodie in tuo nomine congregatam, cuius famulus tuus Pater noster B. Franciscus (ut tibi augeatur credentium numerus) extitit institutor; ut ea supra petram fundata ab omnibus mundi, carnis et diaboli insidiis sit segura, atque incedens per tuorum semitam mandatorum, post ergastulum præsentis vitæ, meritis eiusdem Filii tui acerbissimæ Passionis, et intemeratæ Matris eius Virginis gloriosæ Mariæ, ac eiusdem B. Patris nostri Francisci, tuorumque omnium Sanctorum, vera tua gaudia possideat sempiterna. Qui

cum eodem Filio tuo et Spiritu Sancto, vivis, et regnas Deus benedictus in saecula seculorum.

R). Amen.

*Benedizione dei vestimenti.*

V). Adiutorium nostrum in nomine Domini.

R). Qui fecit coelum et terram.

V). Dominus vobiscum.

R). Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Domine Iesu Christe, qui tegumen nostrae mortalitatis induere dignatus es, quique gloriosum confessorum tuum Patrem Nostrum Beatum Franciscum tres Ordines instituere salubriter inspirasti, ac per operis tui Vicarios, summos Ecclesiae tuae Pontifices, ipsos approbare fecisti; immensam tuae clementiae largitatem suppliciter exoramus, ut haec indumenta, quae idem B. Franciscus ad innocentiae, mortificationis, et honestatis indicium, ac pro valida contra saeculum, carnem et

daem  
suos  
Ordi  
dice  
hic  
tua  
tali  
Te  
de,  
ut  
va  
in

in  
n

P  
P  
c

daemones armatura, commilitones suos, Fratres de Poenitentia in Tertio Ordine portare decrevit ita *benedicere*, et *sanctificare* digneris, ut hic famulus tuus (*vel* haec famula tua), ea devote suscipiens, Te intra se taliter induat, quod quolibet vitio, Te iuvante, subacto, veraciter corde, ore, et opere vivere mereatur, ut a Te nullis unquam tentationibus valeat separari. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Rj. Amen.

*Se siano più da vestirsi, si dioà in plurale tanto in questa crme nella seguente Orazione.*

*Benedizione del cordoncino.*

Deus, qui ut servum redimeres, Filium tuum per manus impiorum ligari voluisti, *benedic*, quaesumus cingulum istud, et praesta, ut famulus tuus (*vel* famula tua), qui (*vel* quae) eo velut ligamine poenitentiali sui corporis cingetur, vinculorum eiusdem Domini Nostri Iesu Christi perpetuo memor existat, et

in Ordine quem assumit perenniter perseveret, tuisque cum effectu semper obsequiis se alligatum (*vel alligatam*) esse cognoscat. Per eundem Christum Dominum nostrum.

*Qui il Sacerdote asperga col-  
l'acqua benedetta l'abito e la corda:  
dipoi si ponga in ginocchio, e in-  
tuoni l'Inno seguente:*

Veni, Creator Spiritus,  
Mentes tuorum visita:  
Imple superna gratia,  
Quae tu creasti pectora.  
Qui diceris Paraclitus,  
Altissimi donum Dei,  
Fons vivus, ignis, charitas,  
Et spiritalis unctio.  
Tu septiformis munere,  
Digitus paternae dexteræ;  
Tu rite promissum Patris  
Sermone ditans guttura.  
Accende lumen sensibus,  
Infunde amorem cordibus,  
Infirma nostri corporis  
Virtute firmans perpeti.



Hostem repellas longius,  
Pacemque dones protinus:  
Ductore sic te praevio,  
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,  
Noscamus atque Filium,  
Teque utriusque Spiritum  
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,  
Ejusque soli Filio,  
Cum Spiritu Paraclito,  
Nunc et per omne saeculum.

*Vel, tempore Paschali*

Deo Patri sit gloria,  
Et Filio, qui a mortuis  
Surrexit, ac Paraclito  
In saeculorum saecula.

R). Amen.

*Finito l'Inno, il Sacerdote si levi,  
ascenda in mezzo alla predella del-  
l'altare, e volto alla persona che dee  
vestire, inginocchiata sui gradini,  
dica:*

Exuat te Dominus veterem ho-  
minem cum actibus suis, et eripiat de  
corde tuo saeculi pompas, quibus ab-

renunciasti, dum Baptismum suscepisti.

R). Amen.

*Quindi fatto baciare l'abito alla persona, che deve vestire, imponendoglielo, dica:*

Induat te Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, sanctitate, et veritate.

R). Amen.

*Dipoi porgendo il cordone, dica:*

Praecingat te Dominus cingulo puritatis, et extinguat in lumbis tuis humorem libidinis, ut maneat in te virtus continentiae et castitatis.

R). Amen.

*Qui le dia la candela accesa in mano, e dica:*

Accipe, frater carissime (vel soror carissima) lumen Christi in signum immortalitatis tuae, ut mortuus (vel mortua) mundo, Deo vivas; exurge a mortuis et illuminabit te Christus.

R). Amen.

*Indi, rivolto all' altare, il Sacerdote dica il Salmo:*

Laudate Dominum omnes gentes etc. Gloria Patri etc.

Y. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.

R. A templo sancto tuo, quod est in Ierusalem.

Y. Salvum fac servum tuum (*vel ancillam tuam*), Domine.

R. Deus meus, sperantem in te.

Y. Mitte ei, Domine, auxilium de Sancto.

R. Et de Sion tuere eum (*vel eam*).

Y. Nihil proficiat inimicus in eo (*vel in ea*).

R. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.

Y. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

Y. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti; da

nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere.

Deus, qui per Immaculatam Virginis Conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti: quaesumus, ut qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa, eam ab omni labe praeservasti, nos quoque mundos eius intercessione ad te pervenire concedas.

Deus, qui ecclesiam tuam B. P. N. Francisci meritis foetu novae prolis amplificas; tribue nobis, ex eius imitatione terrena despiciere, et coelestium donorum semper participatione gaudere.

Deus, qui B. Ludovicum Confessorem tuum de terreno regno ad coelestis regni gloriam transtulisti: eius, quaesumus, meritis, et intercessione, Regis regum Iesu Christi Filii tui facias nos esse consortes (1).

(1) Per la vestizione dei terziari si dice questa orazione, omettendo la seguente; per le terziarie si omette questa, e si dice la seguente.

Tuorum corda fidelium, Deus miserator, illustra, et B. Elisabeth precibus gloriosis fac nos prospera mundi despiciere, et coelesti semper consolatione gaudere.

Deus misericordiae, Deus pietatis, Deus, a quo bona cuncta procedunt, sine quo nihil sanctum inchoatur, nihilque perficitur, precibus nostris benignus assiste, tuae pietatis aures adhibendo, et hunc famulum tuum (*vel* hanc ancillam tuam), cui in tuo sancto Nomine sacrum poenitentiae habitum imposuimus, ab omnibus periculis mentis et corporis tua protectione defende, et concede ei in suo sancto proposito, ac Ordinis, quem assumpsit, observantia devote persistere, et ad finem usque perseverare, ut, peccatorum suorum remissione percepta, ad consortium electorum tuorum perenniter regnaturus (*vel* regnatura) tandem pertingere mereatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Y. Dominus vobiscum.

Ry. Et cum spiritu tuo.

*V.* Exaudiat nos omnipotens, et misericors Dominus.

*R.* Et custodiat nos semper. Amen.

*Di poi si dia la benedizione, dicendo:*

Benedictio Dei omnipotentis ✠ Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amen.

## II.

### **Modo di ricevere alla Professione.**

Il P. Direttore, o altro Sacerdote legitimamente delegato, *parato con cotta e stola, inginocchiato in mezzo all'Altare, dirà l' Antifona.*

O Patriarca pauperum, Franciscè, tuis precibus auge tuorum numerum in charitate Christi, quos cancellatis manibus caecutiens, ut moriens Iacob, benedixisti.

*Poi recita l' Inno Veni Creator etc.*

V. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.

R). Et renovabis faciem terrae.

OREMUS

Actiones nostras, quaesumus Domine, aspirando praeveni, et adiuvando proseguere: ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per Christum etc.

R). Amen.

*Quindi il Sacerdote sederà in cornu Evangelii, e la persona che deve professare inginocchiata con le mani giunte, dirà la formola della professione;*

Io N. N. prometto a Dio Onnipotente, alla sempre Immacolata Vergine Maria, al nostro P. S. Francesco, a tutti i Santi, ed a Voi, Padre, per tutto il tempo di mia vita osservare tutti i divini Comandamenti, come si comanda nella Regola dei Frati di Penitenza, confermata da Papa Nicolò IV, ed ancora di soddisfare, come si conviene, per le trasgres-

sioni che avessi a commettere contro questo modo di vivere, allorchè per ciò ne sarò richiesto, e comandato dal mio Padre Visitatore.

*Ed il Sacerdote soggiungerà:* Ed io, se osserverai queste cose, da parte di Dio Onnipotente ti prometto la vita eterna. Così sia.

*Quindi si dice il Te Deum, ovvero il Salmo Laudate Dominum omnes gentes etc., finito il quale, si soggiungono i versetti e le Orazioni, come sopra alla Vestizione, omettendo l'ultima Orazione, che comincia: Deus misericordiae.*

---



III.

**Ritus servandus in danda  
Pontificia benedictione**

*Sacerdos, nullis circumstantibus Ministris, stola et superpelliceo indutus, ut in Rituali praescribitur, quum agitur de Benedictionibus, quae extra Missam Presbyteris permittuntur, ante Altare genuflexus sequentibus verbis Dei opem imploret.*

Y. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

R). Qui fecit coelum et terram.

Y. Domine, exaudi orationem meam.

R). Et clamor meus ad te veniat.

Y. Dominus vobiscum.

R). Et cum spiritu tuo.

*Deinde stans sequentem recitet  
Orationem.*

OREMUS

Omnipotens et misericors Deus, da nobis auxilium de sancto, et vota populi huius in humilitate cordis veniam peccatorum poscentis, tuamque benedictionem praestolantis et gratiam, clementer exaudi: dexteram tuam super eum benignus extende, ac plenitudinem divinae benedictionis effunde, qua bonis omnibus cumulatus, felicitatem et vitam consequatur aeternam. Per Christum Dominum nostrum. R). Amen.

*Post quam, ad cornu Epistolae accedat, et stans in cornu Epistolae, non trina, hoc est, triplici signo crucis, sed una benedictione, unico videlicet signo crucis, benedicat, proferens alta voce haec verba:*

Benedicat vos omnipotens Deus ✠ Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. R). Amen.

Form

p

e

p

v

c

sp

tu

m

m

ac

IV.

**Formula Benedictionis cum Indulgentia plenaria pro Tertiariis Saecularibus ceterisque omnibus communicationem privilegiorum et gratiarum cum iisdem vel cum Regularibus cuiuscumque Ordinis habentibus.**

*Ant.* Intret oratio mea in conspectu tuo, Domine; inclina aurem tuam ad preces nostras; parce, Domine, parce populo tuo, quem redemisti sanguine tuo pretioso, ne in aeternum irascaris nobis.

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Pater noster.

*Y.* Et ne nos inducas in tentationem.

*Rj.* Sed libera nos a malo.

*Y.* Salvos fac servos tuos.

*Rj.* Deus meus, sperantes in te.

*Y.* Mitte eis, Domine, auxilium de Sancto.

*Rj.* Et de Sion tuere eos.

Ÿ. Esto eis, Domine, turris fortitudinis.

R). A facie inimiei.

Ÿ. Nihil proficiat inimicus in nobis.

R). Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.

Ÿ. Domine, exaudi orationem meam.

R). Et clamor meus ad te veniat.

Ÿ. Dominus vobiscum.

R). Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Deus, cui proprium est misereri semper et parcere: suscipe deprecationem nostram; ut nos, et omnes famulos tuos, quos delictorum catena constringit, miseratio tuae pietatis clementer ábsolvat.

Exaudi, quaesumus Domine, supplicum preces, et confitentium tibi parce peccatis: ut pariter nobis indulgentiam tribuas benignus et pacem.

Ineffabilem nobis, Domine, misericordiam tuam clementer ostende: ut simul nos et a peccatis omnibus

exua  
rem  
D  
tent  
plic  
tua  
nos  
stu

In

q  
t  
v  
c  
c

exuas, et a poenis, quas pro his meremur, eripias.

Deus, qui culpa offenderis, poenitentia placaris: preces populi tui supplicantis propitius respice; et flagella tuae iracundiae, quae pro peccatis nostris meremur, averte. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.

*Dicto deinde:*

Confiteor etc. Misereatur etc. Indulgentiam etc.

*Sacerdos prosequitur:*

Dominus Noster Iesus Christus, qui Beato Petro Apostolo dedit potestatem ligandi atque solvendi, Ille vos absolvat ab omni vinculo delictorum, ut habeatis vitam aeternam, et vivatis in saecula saeculorum. Amen.

Per sacratissimam Passionem et Mortem Domini Nostri Iesu Christi; precibus et meritis Beatissimae semper Virginis Mariae, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, Beati Patris Nostri N. et omnium Sanctorum, a Summis Pontificibus mihi concessa, plenariam Indulgentiam

omnium peccatorum vestrorum vobis impertior. In nomine ✠ Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

*Si haec Indulgentia immediate post Sacramentalem absolutionem impertiatur, reliquis omissis, Sacerdos absolute incipiat a verbis: Dominus Noster Iesus Christus etc., et ita prosequatur usque ad finem, plurali tantum numero in singulari immutato.*

A  
gior  
del

e  
gi  
li

e

**Attestato della vestizione**

Attesto io sottoscritto di avere in questo  
giorno ammesso all' abito del Terz' Ordine  
del N. P. S. Francesco \*

e di avergli commutato le astinenze e i di-  
giuni prescritti dalla Regola, in quanto non  
li possa comodamente osservare, in

e la recita dei Pater n

*In fede di che etc.*

Dato in

questo giorno

\* Prima del nome della persona, è bene notare il  
luogo, chiesa, o cappella, dove la vestizione fu fatta.

**Attestato della professione**

---

*Attesto io sottoscritto di avere  
ricevuto alla professione della Re-  
gola del Terz' Ordine del N. P.  
S. Francesco, in questo giorno,*

*In fede di che etc.*

*Dato in*

*questo giorno*

*anno 18*

Pre  
Re  
Av  
Re  
In  
M  
M  
R  
I



## INDICE

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Prefazione importante . . . pag.                                | 3  |
| Regola del terz' Ordine. . . . »                                | 7  |
| Avvertimento importante . . . »                                 | 15 |
| Regolamento o Direttorio . . . »                                | 17 |
| Indulgenze concesse ai terziarii »                              | 25 |
| Modo di vestire . . . . . »                                     | 30 |
| Modo di ricevere alla professione»                              | 40 |
| Ritus servandus in danda Pontificia<br>benedictione . . . . . » | 42 |
| Formula Benedictionis cum Indul-<br>gentia Plenaria . . . . . » | 45 |
| Attestato della Vestizione . . . »                              | 49 |
| Attestato della Professione . . . »                             | 50 |

---

### IMPRIMATUR

Fr. Augustinus Bausa Ord. Praed.  
Sac. Pal. Ap. Magister.

### IMPRIMATUR

Iulius Lenti Archiep. Siden. Vicesgerens.

1080664